



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE



Via Goldoni- 73059 Ugento (Le)  
Distretto n. 45 C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502  
Codice Ministeriale: LEIC8AB00R

I.C.S. - UGENTO

Prot. 0004159 del 28/09/2020

04-01 (Uscita)

Ai genitori  
Agli alunni  
Ai docenti  
Al DSGA  
All'Albo  
Al sito web

**OGGETTO:** attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2 – Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24.09.2020

Con la Circolare in oggetto il Ministero della Salute ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alla certificazione medica da produrre per la riammissione in classe degli alunni in conseguenza del verificarsi di uno quattro scenari che concorrono a definire un caso sospetto di infezione da Covid-19.

1. Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.
2. Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio.
3. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.
4. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

**In presenza di tale sintomatologia sospetta**, il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) **richiede tempestivamente il test diagnostico** e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale, provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

### **A) Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2**

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la

conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. **L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.**

**B) Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2**

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

**C) Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato**

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

**D) Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia**

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità".

**E) Patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo**

Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si ricorda che **le vigenti disposizioni di legge, al di là della casistica sopra descritta, impongono per la riammissione degli alunni in classe la presentazione del certificato medico dopo tre giorni di assenza nella scuola dell'infanzia e dopo cinque giorni nelle altre scuole.** Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse).

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Roberta Manco

